

## **CAPITOLATO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2016/2017 - CIG ZF51BA2499**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'Azienda Castiglione 2014, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, ha intenzione di abbellire con idonee illuminazioni, nel periodo natalizio 2016/2017, le vie e le piazze del territorio di Castiglione della Pescaia comprese le frazioni, per rendere più festoso ed accogliente il Comune in questo particolare periodo.

### **Caratteristiche del servizio richiesto**

Il servizio di installazione e mantenimento di illuminazioni decorative natalizie prevede l'allestimento di cordoniere luminose nelle seguenti vie, piazze e luoghi:

- P.zza Gramsci
- P.zza Orsini
- Incrocio tra via Paolini e via Manzoni
- Via Ansedonia
- Via Vespucci
- Via Porto Canale
- Via IV Novembre
- Via S. Benedetto Po'
- Via Fratelli Cervi
- Viale Kennedy
- Viale Vittorio Veneto
- Corso della Libertà

Il numero delle cordoniere non può essere inferiore a n. 100.

Dovranno inoltre essere allestiti n. 3 soggetti a Buriano, n. 3 soggetti a Tirli, n. 3 soggetti a Vetulonia, n. 3 soggetti a Punta Ala.

Dovrà essere illuminata la fontana di Pian di Rocca con tubo led neon nel colore bianco freddo.

Dovranno essere illuminati, mediante spirale di tubo led neon nel colore bianco freddo, i seguenti punti:

- Profilo delle mura del borgo Medioevale
- Campanile della Chiesa S. Maria del Giglio

Dovranno essere illuminati gli alberi di natale collocati nei seguenti luoghi:

- n. 1 albero in piazza Garibaldi a Castiglione della Pescaia
- n. 1 albero nelle frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia e n. 2 nella Frazione di Punta Ala (per un totale di n. 5 alberi).

### **Modalità di espletamento del servizio**

La ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio affidatogli, dovrà garantire quanto di seguito indicato:

1. il montaggio e lo smontaggio, il coordinamento, la realizzazione, il supporto e la gestione, fino al completo espletamento di tutte le attività necessarie all'allestimento di quanto affidato;
2. la fornitura delle attrezzature, materiali di supporto e servizi accessori connessi alla realizzazione di quanto sopra;
3. l'assistenza tecnico/operativa per la realizzazione dell'illuminazione di cui trattasi;
4. l'individuazione e comunicazione di un responsabile tecnico;
5. La richiesta di licenze, autorizzazioni, nulla osta e ogni altra autorizzazione richiesta da legge di competenza dei settori del Comune di Castiglione della Pescaia e/o di altri Enti;
6. La presenza di un coordinamento del personale tecnico durante le operazioni di montaggio e smontaggio;
7. La pianificazione delle fasi di allestimento, smontaggio e ripristino;
8. assistenza obbligatoria 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio;
9. obbligo di interventi entro massimo 40 minuti dalla segnalazione del guasto (anche nei giorni festivi sia in orario diurno che notturno)
10. Sostituzione di parti guaste, messa in sicurezza e ripristino delle cordoni in caso di danneggiamento per maltempo e/o altre cause, in modo che siano sempre garantite le condizioni di sicurezza per gli utenti delle aree pubbliche in cui le stesse insistono;

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessori antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione e/o distribuzione del prodotto/servizio finito. Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione dell'iniziativa, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

Tutte le attività previste dovranno essere svolte in conformità all'offerta presentata in sede di gara. Ogni eventuale variazione alla stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda.

### **Certificazioni/dichiarazioni**

Alla documentazione di gara dovrà essere allegata copia fotostatica dei documenti attestanti la conformità alla normativa di riferimento dei materiali elettrici utilizzati, nonché dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, attestante la conformità delle suddette copie all'originale.

### **ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO**

Le illuminazioni dovranno essere installate entro giovedì 8 dicembre 2016 e dovranno rimanere funzionanti fino al giorno venerdì 6 gennaio 2017.

Il valore complessivo del servizio è stimato presumibilmente in Euro 28.000,00 (ventottomila/00) oltre IVA. Qualora, per motivate cause impreviste ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo di raccomandata AR o PEC.

L'Azienda si riserva la facoltà, di non aggiudicare la presente procedura.

### **ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- La fornitura dell'energia elettrica
- I supporti in legno per il montaggio delle luminarie

### **ART. 4 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti in materia per tutta la durata dell'affidamento.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per assicurare il suddetto servizio, inclusi le spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per recarsi nelle sedi previste all'art. 1 del presente capitolato in fase di installazione e disinstallazione di quanto richiesto.

Il soggetto affidatario dovrà inoltre farsi carico di richiedere qualsiasi atto autorizzativo, permesso, nulla osta, ecc. che si dovesse rendere necessario per la corretta esecuzione del servizio sollevando l'Azienda da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessoria antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione del prodotto/servizio finito.

Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione della fornitura, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

La ditta affidataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica.

All'inizio del servizio la Ditta affidataria si obbliga a fornire generalità e recapiti di un referente a cui l'Azienda può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge.

Sono a carico dell'affidatario gli oneri conseguenti alla stipula del contratto che avverrà in forma digitale.

## **ART. 5 – RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E RISCHI DI INTERFERENZA**

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). La Ditta deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore del proprio personale dipendente.

Per quanto concerne i rischi da interferenza, il comma 3-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 esclude dall'obbligo di redigere il DUVRI "le mere forniture di materiali o attrezzature".

La Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio di cui al presente contratto.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'Azienda si impegna a corrispondere al soggetto Affidatario l'importo complessivo per il quale verrà aggiudicato il servizio dopo che quanto fornito sarà stato disinstallato ed i luoghi saranno stati ripristinati.

Il soggetto Affidatario del servizio emetterà fattura o altro documento fiscalmente valido intestato a "Castiglione 2014 Azienda Speciale." Le fatture emesse saranno liquidate previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio. Il soggetto Affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

## **ART. 7 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti dell'Azienda Castiglione 2014 e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Azienda manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

8.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita e costituita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad Euro 560,00 (euro cinquecentosessanta/00).

8.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) avere validità di almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per l'apertura delle buste;  
2) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

3) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dall'impegno di una fideiussione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario;

**8.3. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;**

8.4. All'atto della stipulazione del contratto la ditta risultata aggiudicataria del servizio, dovrà costituire una garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 103;

8.5. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;

8.6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

## **ART. 9 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere presentato il Documento di Gara Unico Europeo, così come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 10 – SANZIONE PECUNIARIA**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga la ditta che vi ha dato causa al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per cento del valore della gara. In tal caso, verrà assegnato alla ditta concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne sarà comunque richiesta la regolarizzazione secondo la procedura prevista al periodo precedente, ma non verrà applicata nessuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **ART. 11 – PENALITA'**

In caso di inadempimento di uno o più degli obblighi di cui al presente capitolato, l'Azienda avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

- 1) Per difformità tecniche del servizio fornito rispetto a quello offerto in sede di gara: da Euro 170,00 (centosettanta/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni difformità riscontrata in base alla gravità della difformità stessa;

La richiesta della penale avverrà con semplice comunicazione. L'appaltatore entro i successivi 5 giorni potrà presentare delle giustificazioni che saranno ritenute valide solo se il mancato intervento fosse dipeso da causa di forza maggiore indipendente dall'organizzazione aziendale.

L'Azienda, in caso di contestazione di difformità di particolare gravità può, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

## **ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda ha facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento, e per qualsiasi motivo, dello svolgimento del rapporto, con l'unico obbligo di corrispondere alla ditta affidataria del servizio il corrispettivo dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

L'Azienda può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 13 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti dell'Azienda e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Azienda manlevato da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **ART.14 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, del contratto. La violazione del divieto è causa di risoluzione contrattuale. La Ditta affidataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti, tenendo indenne l'Azienda da qualsivoglia responsabilità.

## **ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico dell'affidatario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività e del ramo di attività del dell'affidatario;
- c) inosservanza in tema di cessione del contratto e subappalto;
- d) inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente atto, concernenti il rapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- e) interruzione immotivata del servizio;
- f) gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- g) gravi violazioni di obblighi contrattuali;
- h) gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta;
- i) reiterate violazioni e/ o inosservanze delle norme del presente capitolato.

Le ipotesi sopra indicate saranno ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente capitolato e determineranno l'impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il contratto stipulato sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte del Comune in forma di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L'Azienda sarà autorizzata ad affidarne la prosecuzione del servizio ad altri. Ciò senza formalità procedurali, in qualsiasi momento e dietro semplice comunicazione scritta all'affidatario. In tal caso l'affidatario, ritenuto responsabile di quanto sopra esposto, sarà tenuto al pagamento del risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute.

In caso di fallimento del Concessionario il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni dell'Azienda relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.



Sarà inoltre facoltà dell'Azienda risolvere il contratto per rilevanti ed accertati motivi di pubblico interesse, con preavviso di 5 (cinque) giorni e senza che l'affidatario possa vantare alcun risarcimento.

A parziale deroga degli articoli precedenti la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

La risoluzione anticipata rispetto alla durata del contratto sopra indicata, comporterà il ricalcolo proporzionale del corrispettivo fissato ed eventuali regolazioni di quanto erogato.

#### **ART. 16 - INFORMATIVA D. LGS. 196/2003**

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è la Castiglione 2014 Azienda Speciale. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dall'Azienda per le finalità inerenti la gestione della presente procedura.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena esclusione dalla stessa.

Con l'affidamento del presente Servizio, l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi al servizio, designa formalmente la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 196/2003 quale "responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza degli invii di corrispondenza ed alla sicurezza del funzionamento della rete in relazione alla protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 261/1999)

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia, è competente il Foro di Grosseto.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la Ditta dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Data \_\_\_\_\_

**L'IMPRESA**  
(letto, confermato e sottoscritto)

\_\_\_\_\_